



**ATTUAZIONE DEL C.C.N.L. PER IL PERSONALE
DEL COMPARTO UNIVERSITA' 1998-2001-II biennio economico
ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA**

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

In data..... alle ore.....presso la sede dell'Inaf in via del Parco Mellini, 84, Roma, si sono riunite per la stipula del presente accordo di contrattazione integrativa:

la delegazione di parte pubblica in rappresentanza dell'Inaf nelle persone del Dott. Roberto Tesi Pallavicini, delegato del Presidente dell'Inaf e della Dott ssa Lucia Capocecera, Direttore Amministrativo;

ed i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni Sindacali:

-
-
-
-
-

La delegazione di parte pubblica porta a conoscenza delle Organizzazioni Sindacali di aver proceduto, in attuazione delle norme contrattuali del CCNL comparto università 1998/2001 e CCNL II biennio economico 2000/2001 (in particolare art. 4), alla determinazione del fondo "per le progressioni economiche e per la produttività collettiva individuale" e del fondo "per la retribuzione di posizione e di risultato del personale EP", come risultante dalla tabella 1 allegata al presente accordo per formarne parte integrante e sostanziale.

Le parti intendono con il presente accordo mantenere sostanzialmente invariato il quadro normativo delineato dal CCNI dell'8 ottobre 2003 apportandovi i correttivi ritenuti opportuni.

1. OBIETTIVI E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente accordo si applica al personale Tecnico Amministrativo dell'INAF al fine di consentire l'applicazione integrale e omogenea del CCNL Università 1998-2001 per il II° biennio economico, in relazione all'organizzazione dell'Ente e alle attività prestate, nelle more dell'inquadramento del personale nel Comparto Ricerca.

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Contratto Integrativo o in caso di dubbia interpretazione le parti si incontreranno per trovare adeguata soluzione.

Il presente Contratto integrativo si applica a tutto il personale a tempo indeterminato e determinato in servizio presso l'Istituto.

Le Delegazioni si incontreranno dopo 60 giorni dalla data di stipula per verificarne la sua completa e corretta applicazione.

2. DECORRENZA

Il presente accordo è esecutivo dal giorno successivo alla data della sottoscrizione definitiva da parte delle delegazioni trattanti, con validità dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

3. RELAZIONI SINDACALI

La contrattazione integrativa avviene, in attuazione delle disposizioni del CCNL comparto Università, tra l'Amministrazione dell'INAF e le Organizzazioni Sindacali di seguito denominate OO.SS.:

Le parti concordano sull'opportunità di definire, ove previsto nel presente accordo, gli aspetti applicativi mediante intese locali tra l'organo competente (o il Direttore Amministrativo per la sede centrale) e le RSU e le OO.SS. territoriali.

Vengono inoltre riconosciuti gli stessi diritti all'informazione e consultazione di cui all'art. 6 e art. 8 del CCNL 9/8/2000 anche localmente alle RSU e OO.SS. territoriali in merito alle materie stabilite dal CCNL, limitatamente a quelle di pertinenza della singola struttura.

4. COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO.

4.1 Il lavoro straordinario è riconosciuto per imprevedibili ed improrogabili esigenze di servizio che non possano essere soddisfatte diversamente, ad esempio, con il ricorso alla flessibilità e si svolge soltanto con l'assenso del lavoratore e previa autorizzazione.

4.2 I singoli Direttori/Dirigenti provvederanno ad autorizzare le prestazioni di lavoro straordinario nei limiti del contingente assegnato a ciascuna struttura, determinato nella misura di 40 ore pro capite per il numero dei dipendenti aventi diritto afferenti alle strutture.

Il numero massimo individuale di ore che può essere autorizzato per anno è di 180 ore.

4.3 Trova applicazione l'art. 27 CCNL 9 agosto 2000 e successive modificazioni. Il recupero può essere effettuato anche in contiguità con periodi di congedo e/o permessi e l'utilizzazione della frazione del conto ore individuale è consentita fino al mese di marzo dell'anno successivo.

5. COMPENSI PER LA PRODUTTIVITA` COLLETTIVA E PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI

5.1 Dal 1.1.2004, a tutto il personale dell'INAF viene corrisposta in due soluzioni annuali (giugno/dicembre) una indennità proporzionale ai giorni di effettivo servizio prestato nel semestre precedente. Non sono considerate come effettivo servizio le assenze che comportano la mancata erogazione dello stipendio. Nei casi di riduzione dello stipendio, l'indennità viene ridotta di una quota percentuale corrispondente.

5.2 La misura dell'indennità di produttività collettiva è fissata in euro: *1.300 annui*

5.3 Al personale di categoria B, C, D che abbia partecipato alle attività dei gruppi di lavoro formalmente costituiti per lo svolgimento di attività volte al miglioramento dei servizi correlati al processo di riordino che ha investito l'ente ridisegnandone l'assetto istituzionale e le competenze, sarà corrisposta a carico del fondo per la produttività collettiva ed individuale, un compenso una tantum.

I criteri per l'attribuzione del suddetto compenso verranno definiti con apposito accordo tra l'Amministrazione e le OO.SS.

6. OSSERVAZIONI E ASSISTENZA ALLE OSSERVAZIONI NOTTURNE E DIURNE.

6.1 L'indennità per osservazioni e assistenza alle osservazioni notturne e, nel caso di accertato e obiettivo disagio, alle osservazioni diurne compete al personale dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati e all'area dei servizi generali per il lavoro svolto in giorni feriali o festivi. L'indennità è corrisposta per ciascun turno di osservazioni diurne e notturne effettuato.

6.2 Compensi: per turni diurni feriali **9 euro;** per turni notturni feriali **28,0 euro**
per turni diurni festivi **14 euro;** per turni notturni festivi **42,0 euro**

E' considerato festivo il turno che inizia nel giorno festivo.

Viene definito turno notturno il turno che prevede un'attività lavorativa di almeno 4 ore su sei dalla ore 20 alle ore 6 del mattino successivo.

Le parti concordano sulla necessità di avviare un tavolo specifico per l'attuazione nell'INAF delle normative inerenti il lavoro notturno.

7. INDENNITA' DI CUSTODIA e reperibilità notturna

7.1 In attesa di predisporre un apposito disciplinare per regolamentare il servizio di custodia, si conviene di corrispondere un'indennità al personale con alloggio di servizio nella sede di lavoro, a cui sia stata affidata la responsabilità anche della custodia e reperibilità notturna.

L'indennità è corrisposta su base trimestrale commisurata ai giorni di effettivo servizio prestato nel corso del trimestre.

7.2 Viene assicurata la rotazione fra tutti i custodi della singola struttura

7.3 Compenso trimestrale lordo: 1000 €, in ragione della frazione di effettivo servizio nel trimestre con turno di custodia e reperibilità notturna.

7.4 L'indennità di custodia e reperibilità notturna è incompatibile con quelle di cui ai punti 8 (relativamente al turno notturno) e 11 del presente accordo.

8.INDENNITA' DI TURNO

In attesa di predisporre un apposito disciplinare per regolamentare il servizio organizzato su turni (ad es. servizio di portierato, servizio autisti, servizio di centralino) si conviene di corrispondere al personale che presta servizio su turni :

- a) una indennità di 5,16 euro per ogni turno diurno
- b) una indennità di 15,50 euro per ogni turno notturno e/o festivo.

La presente indennità non è cumulabile con l'indennità di turno per osservazioni di cui all'art.6 .

9. INDENNITA' DI LAVORO IN SEDI DISAGIATE

9.1 E' riconosciuta un'indennità al personale che presta comunque servizio in sede disagiata, ovvero in sede ubicata al di fuori di centri urbani, in località isolata, non servita da mezzi pubblici di trasporto ed esposta a condizioni meteorologiche o ambientali particolarmente sfavorevoli. L'indennità per sede di servizio disagiata è cumulabile con l'eventuale indennità di missione spettante.

9.2 All'atto del presente accordo viene riconosciuto lo stato di sede disagiata nel senso sopra specificato alle seguenti sedi:

- **Cima Ekar dell'OA-Padova**
- **Campo Imperatore dell'OA-Roma**
- **Toppo di Castelgrande dell'OA-Capodimonte**
- **Serra La Nave (Etna) dell'OA-Catania**

E, per quanto riguarda le osservazioni notturne, anche alle sedi di:

- **Loiano dell'OA- Bologna**
- **Pino Torinese dell'OA-Torino**
- **Poggio dei Pini dell'OA-Cagliari**

9.3 Compenso giornaliero: 10 euro per ogni giorno di servizio effettivo nella sede.

10. INDENNITA' PER LA REMUNERAZIONE DI COMPITI CHE COMPORTANO ONERI, RISCHI, O DISAGI PARTICOLARMENTE GRAVOSI

10.1 E' riconosciuta un'indennità per il personale che svolga compiti che comportano oneri, rischi o disagi particolarmente gravosi, su individuazione del Direttore Amministrativo o del Dirigente, per la sede centrale, e del Direttore dell'Osservatorio per le strutture periferiche previa intesa con i soggetti di cui all'art. 9 del CCNL 8 agosto 2000.

10.2 Sono da considerare rischi o disagi particolarmente gravosi quelli connessi :
– all'utilizzo prevalente di attrezzature sotto tensione e/o criogeniche e/o macchine di officina e/o macchine per la manutenzione dei parchi; uso di sostanze chimiche nocive;
– alla conduzione con continuità di macchine e automezzi di servizio.

10.3 Compenso giornaliero: 2.58 Euro per ogni giornata di presenza.

11. INDENNITA' DI REPERIBILITÀ.

La parte pubblica dichiara che non vi è motivo di avvalersi dell'istituto della reperibilità. Non sono esigibili dai lavoratori prestazioni di reperibilità, né possono essere richieste a nessun titolo dai singoli dirigenti/direttori delle strutture.

12 INDENNITA DI RESPONSABILITA' PERSONALE B,C,D

12.1 Individuazione delle posizioni di responsabilità.

L'art. 63, commi 1 e 3, del CCNL prevede che le Amministrazioni debbano individuare posizioni organizzative e funzioni specialistiche, comportanti particolari responsabilità, che possono essere così caratterizzate:

- posizioni organizzative: comportano lo svolgimento di funzioni di coordinamento di unità organizzative o lavorative.
- funzioni specialistiche e di responsabilità : comportano lo svolgimento di attività specialistiche o l'assunzione di specifiche responsabilità in relazione all'ordinario contenuto professionale della categoria di appartenenza.

I singoli Dirigenti e/o Direttori provvedono con atto formale all'attribuzione della posizione di responsabilità e ne danno comunicazione all'interessato.

12.2 Si identificano le seguenti fasce:

cat. D – I fascia – coordinamento di più servizi o unità organizzative; gestione di servizi a carattere nazionale

-II fascia – responsabilità di unità organizzative o di servizi.

Cat. B, C, D – I fascia – coordinamento e supporto di attività connesse a strutture di ricerca; funzioni implicanti maneggio e custodia di valori o gestione dei fondi;

gestione o manutenzione di impianti e attività connesse alla sicurezza dei luoghi di lavoro.

II fascia – attività previste per la I fascia, caratterizzate da un grado minore di professionalità e non richiedenti caratteristiche innovative.

12.3 Correlazione economica – valori annui lordi :

Cat D – I fascia – 2869 euro + 1434,5 euro a verifica dei risultati;

II fascia – 1500 euro + 750 euro a verifica dei risultati

Cat. B, C, D – I fascia – 1250 euro

II fascia – 625 euro

12.4 SISTEMA DI VALUTAZIONE

La valutazione dell'attività svolta ai sensi dell'art. 63, commi 3 e 4 del CCNL 9 agosto 2000, per le unità di personale appartenenti alle cat. D a cui sono stati conferiti incarichi, viene effettuata annualmente dall'Amministrazione (dal Direttore Amministrativo o dal Dirigente, per la sede centrale, e dal Direttore dell'Osservatorio per le strutture periferiche), entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento, sulla base di una relazione predisposta dal dipendente.

13. PROGRESSIONI ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA

13.1 Le parti concordano nel destinare la somma di *Euro 100.470* per lo svolgimento delle progressioni economiche all'interno della categoria per l'anno 2004.

13.2 Eventuali somme non erogate confluiscono nel fondo per i compensi per la produttività collettiva.

14. RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO CATEGORIA EP

14.1 Le parti concordano che, a decorrere dal 1.1.2004, la retribuzione di posizione al personale appartenente alla categoria EP sia corrisposta in relazione all'affidamento formale di incarichi correlati a particolari responsabilità gestionali, ovvero a funzioni professionali richiedenti l'iscrizione ad albi o comunque alta qualificazione o specializzazione, secondo quanto disposto dall'art. 62 del CCNL. La graduazione della retribuzione di posizione è effettuata in corrispondenza degli incarichi individuati come di seguito:

1° fascia: Euro 10417 + 2083 di risultato, dipendente di categoria EP a cui sia stato formalmente affidato un incarico di responsabilità di impatto generale sul funzionamento dell'ente e che comporti autonomia organizzativa o il coordinamento effettivo di più servizi o attività, con specifici incarichi richiedenti l'iscrizione ad albi professionali o comunque alta qualificazione o specializzazione;

2° fascia: Euro 7917 + 1583 di risultato, dipendente di categoria EP a cui sia stato formalmente affidato un incarico di responsabilità di impatto generale sul funzionamento della struttura di appartenenza e che comporti autonomia organizzativa o il coordinamento effettivo di uno o più servizi o attività, con specifici incarichi richiedenti alta qualificazione o specializzazione;

3° fascia: Euro 5417 + 1083 di risultato, dipendente di categoria EP a cui è affidato un incarico connesso alla responsabilità di uno o più servizi specifici o laboratori complessi di interesse

generale della struttura o la responsabilità di un singolo laboratorio o di un singolo servizio caratterizzati da complessità organizzativa e gestionale.

14.2 Al fine di corrispondere l'importo della retribuzione di risultato fissata nella misura del 20% della retribuzione di posizione, deve essere formulata una valutazione finale complessiva.

La valutazione dell'attività svolta ai sensi dell'art. 61, comma 5 del CCNL 9 agosto 2000, per le unità di personale appartenenti alle cat. EP a cui sono stati conferiti incarichi, viene effettuata annualmente dall'Amministrazione (dal Direttore Amministrativo o dal Dirigente, per la sede centrale, e dal Direttore dell'Osservatorio per le strutture periferiche), entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento, sulla base di una relazione predisposta dal dipendente.

Al personale di categoria EP che abbia partecipato alle attività dei gruppi di lavoro formalmente costituiti per lo svolgimento di attività volte al miglioramento dei servizi correlati al processo di riordino che ha investito l'ente ridisegnandone l'assetto istituzionale e le competenze, sarà corrisposto, nei limiti delle specifiche risorse finanziarie prevista dal Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui alla tabella 2 allegata, un incremento una tantum della retribuzione di risultato nei limiti percentuali massimi stabiliti dal CCNL-Comparto Università.

I criteri per l'attribuzione del suddetto compenso verranno definiti con apposito accordo tra l'Amministrazione e le OO.SS.

14.3 La parte pubblica dichiara che al momento non sono state identificate posizioni di 1° fascia da attribuire al personale EP.

15. INCARICHI AD INTERIM

Al personale possono essere conferiti incarichi di posizione o di responsabilità ad interim solo in caso di gravi carenze di organico e previa intesa con le O.O.S.S. nazionali; al personale che ricopre un incarico ad interim si riconosce un importo pari ad un terzo del trattamento previsto per tale incarico in aggiunta al trattamento previsto per l'incarico principale, fino a concorrenza dell'importo stabilito per la fascia massima.

16 Tutte le indennità di cui sopra, ad esclusione di quelle riferite alla cat. EP, sono cumulabili e compatibili con la retribuzione di lavoro straordinario.

17. I risparmi verificati su tutte le voci del trattamento accessorio del personale BCD, compresi quelli del lavoro straordinario, confluiscono nella voce di cui al punto 5.

18. UTILIZZO DEL FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE per LA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA INDIVIDUALE NONCHÉ PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO E PER L'UTILIZZO DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DEL PERSONALE EP.

Le risorse finanziarie sono destinate ai vari istituti contrattuali sulla base delle indicazioni riportate nella tabella 2 allegata.

Roma, lì

Per la parte sindacale

Per la parte pubblica